

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3153 del 29/05/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO). DITTA: AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR). PRATICA: MOPPA3063.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3287 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;

- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. PG/2021/0193858 del 17/12/2021 con cui l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Campogalliano (MO), località Possessione Riva, con destinazione ad uso consumo umano mediante n. 8 pozzi, per una portata massima di esercizio pari a l/s 380 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 4.600.000, con scadenza al 31/12/2021, assentita con Det. n. 8418 del 07/07/2015 (codice pratica MOPPA3063);

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- i punti di derivazione sono ubicati all'interno di un'area limitrofa al sito ZSC-ZPS denominato "Casse di Espansione del Secchia (codice IT4030011);

CONSIDERATO INOLTRE che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Esclusione";
- che peraltro, così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione *ex ante* dell'impatto di un nuovo prelievo sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;
- che pertanto le risultanze del metodo ERA nel caso in questione di prelievo già in essere non rappresentano un elemento dirimente ai fini dell'assentibilità dello stesso, ma forniscono una indicazione nella direzione delle necessità di una particolare attenzione e cautela nel rilascio/rinnovo della concessione, che deve essere assistito da una serie di prescrizioni volte a monitorare gli effetti del prelievo e a ridurne gli impatti che sono inserite nel disciplinare di concessione;

ACCERTATO che:

- ai sensi della DGR 1195/2016, il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso potabile, pari a mc/annui 4.600.000, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti equivalenti (ab. eq. 51.000) comunicati con nota prot. n. PG/2025/0022954 del 05/02/2025;
- con note acquisite ai prot. n. PG/2021/0193858 del 17/12/2021 e PG/2025/0022954 del 05/02/2025, Atersir ha dichiarato di aver ottemperato alle prescrizioni previste nell'atto scaduto;

PRESO ATTO che:

- per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;
- che con nota assunta al prot. PG/2024/0204833 del 13/11/2024, AIPo ha comunque confermato il parere positivo già precedentemente espresso in sede di VIA;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della l.r. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica MOPPA3063;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica MOPPA3063, da esercitarsi mediante un campo pozzi ubicato nel Comune di Campogalliano (MO), aventi le caratteristiche di seguito riassunte e descritte in dettaglio nel disciplinare di concessione:
 - prelievo da esercitarsi mediante **8 pozzi** (n. 1, 2, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8) ad uso consumo umano a servizio del sistema acquedottistico dei Comuni di Campogalliano, Soliera, Novi di Modena ed a supporto parziale del Comune di Carpi in situazioni di necessità;

- ubicazione dei prelievi: Comune di Campogalliano (MO), su terreni nelle disponibilità del richiedente;
 - portata massima derivabile complessivamente pari a **380 l/s**, distinta per i singoli pozzi come da disciplinare allegato;
 - volume massimo complessivamente derivabile pari a **4.600.000 mc/annui**;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2044;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 13/05/2025, registrato al prot. n. PG/2025/0092104 del 19/05/2025;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 9.453,60 euro;
 5. di dare atto che il concessionario è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della l.r. 2/2015;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17/2023 del rispetto delle prescrizioni e obbligazioni derivanti dalle concessioni di cui è intestataria per legge ATERSIR risponde il gestore del S.I.I.;
 8. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo allegato è soggetto all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999 e può comportare la decadenza dalla concessione ai sensi del RR.41/2001;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378 (cod. pratica MOPPA3063).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante 8 pozzi, ubicati su terreni nel Comune di Campogalliano (MO) nelle disponibilità del richiedente, con le caratteristiche descritte di seguito:
 - **Pozzo P.1:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm. 200, profondità m. 110,00 dal p.c., portata massima di 36 l/s; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 114 del N.C.T., coordinate UTM-RER x: 644570 y:948459;
 - **Pozzo P.2:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm 300, profondità m. 67,00 dal p.c., portata massima di 42 l/s; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 123 del N.C.T., coordinate geografiche UTM-RER x: 644433 y:948266;
 - **Pozzo P.3 bis:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm 350, profondità m. 57,00 dal p.c., portata massima di 75 l/s; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 23 del N.C.T., coordinate geografiche UTM-RER x: 644439 y: 948178;
 - **Pozzo P.4:** colonna tubolare in PE del diametro mm. 300, profondità m. 60,00 dal p.c., portata massima di 55 l/s; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 115 del N.C.T., coordinate geografiche UTM-RER x:644.631 Y:948.479;
 - **Pozzo P.5:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm 350, profondità m. 129,00, portata massima di 87.5 l/s; pozzo ubicato plurifalda su terreno distinto al foglio 32, mappale 168 del N.C.T., coordinate geografiche UTM RER x: 644130 y:947729;

- **Pozzo P.6:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm 350, profondità m. 56,5, portata massima di 43.55 l/s; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 122 del N.C.T., coordinate geografiche UTM RER x: 644611 y: 948425;
 - **Pozzo P.7:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm 350, profondità m. 129, portata massima 61 l/sec; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 166 del N.C.T., coordinate UTM RER x: 644266 y: 947689;
 - **Pozzo P.8:** colonna tubolare in acciaio del diametro mm 350, profondità m. 129, portata massima 61 l/sec; pozzo monofalda ubicato su terreno distinto al foglio 32, mappale 162 del N.C.T., individuato dalle coordinate UTM RER x: 643809 y:947878.
2. Il prelievo avviene dai seguenti corpi idrici:
- Conoide Secchia - confinato superiore - Codice: 0390ER-DQ2-CCS (pozzi P.1, P.2, P.3bis, P.4, P.5, P.6);
 - Pianura Alluvionale - confinato inferiore - Codice: 2700ER-DQ2-PACI (pozzi P.5, P.7 e P.8).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso ad uso consumo umano a servizio del sistema acquedottistico dei Comuni di Campogalliano, Soliera, Novi di Modena ed a supporto parziale del Comune di Carpi in situazioni di necessità.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima complessiva di esercizio pari a **380 l/s** e nel limite di volume complessivo pari a **4.600.000 mc/annui**.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito

istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area

Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Servizio Gestione Demanio Idrico, ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno semestrale, nel periodo primaverile e autunnale) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza".
2. Gli esiti dei monitoraggi semestrali sopra descritti devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati.
3. E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento,
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.